# DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

**Alla Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari**

**Di BURAGO DI MOLGORA**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residente a Burago di Molgora in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di professione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

essendo in possesso dei requisiti prescritti dall’Art.9 / dall’Art.10 della Legge 10.4.1951 n. 287, come modificata dalle Leggi 5.5.1952 n. 405 e 27.12.1956 n. 1441,

CHIEDO

Di essere iscritto/a nell’elenco comunale dei Giudici Popolari di:

* CORTE DI ASSISE
* CORTE D’ASSISE DI APPELLO.

Dichiaro inoltre che il titolo di studio di:

* Scuola Media Inferiore
* Superiore

del quale sono in possesso**,** è stato conseguito presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nell’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dichiaro inoltre che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l’ufficio di Giudice Popolare, previste dall’Art.12 della Legge sopraccitata.

Burago di Molgora, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise di Appello

# Legge 10.4.1951 n. 287 e successive modifiche

**ART. 9 – CORTI DI ASSISE**

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza Italiana
2. Buona condotta morale
3. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
4. Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

# ART.10 – CORTI DI ASSISE DI APPELLO

I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

# ART. 12 – INCOMPATIBILITA’ CON L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:

1. I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario.
2. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio.
3. I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.